

**Protocollo in tema di svolgimento delle udienze di convalida dell'arresto e dei giudizi direttissimi, da tenersi mediante sistema di videoconferenza o collegamento da remoto**

**Stipulato tra:**

**Tribunale ordinario di Vasto  
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto**

**Ordine degli Avvocati di Vasto  
Camera penale di Vasto**

**e con il coinvolgimento della Casa Lavoro/Circondariale di Vasto  
e del Commissariato della Polizia di Stato di Vasto, del Comando Compagnia dei Carabinieri di Vasto, del Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Vasto e della Polizia Municipale di Vasto**

**Visto** il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;

**Visto** il D.P.C.M. del 9.3.2020;

**Visto** il D.L. n.18 del 17 marzo 2020;

**Considerato** che il D.L. n.11 ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando *“per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia”*;

**Considerato** che l'art. 83 co. 12 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 pubblicato in pari data sulla G.U.R.I prevede che, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale (porte chiuse per ragioni di igiene, n.d.R.), dal 09 marzo 2020 al 30 giugno 2020 , la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelata-re è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

**Considerato** che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2020 (*“ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020”*) ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi *“la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie”*;

**Rilevato** che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla *“predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.”*;

**Considerato** che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi *“Skype for Business”* e *“Teams”*, che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

**Rilevato** che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *“modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto”*;

**Rilevato** che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 *bis* citato, comma 5);

**Vista** la delibera del C.S.M. del 26 marzo 2020, avente ad oggetto *Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte*;

**Considerato** che tale modalità di partecipazione all'udienza, nonché quanto stabilito nel presente protocollo, ha carattere eccezionale, per la necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

\*\*\*

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Le udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento, si svolgono in videoconferenza.

I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato semplice non condizionato) in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguono le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale. In tal caso, il Giudice dà atto che l'imputato partecipa dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale; nei casi di concessione degli arresti domiciliari, è il giudice a disporre il luogo ove l'imputato deve recarsi con o senza scorta.

Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.


2. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le Forze dell'ordine coinvolte nel presente protocollo e l'avvocatura. Parimenti il sistema risulta testato ed accessibile anche dagli istituti penitenziari coinvolti dal presente protocollo. In caso di indisponibilità tecnica di TEAMS è possibile ricorrere alle ulteriori piattaforme ministeriale (*skype business*) ovvero al sistema di videoconferenza.

3. La polizia giudiziaria procedente indica all'avvocato il luogo nel quale l'arrestato è custodito, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula di udienza o presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto.

4. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la Polizia giudiziaria indica al difensore il Comando più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato viene condotto (o può essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

5. Il difensore di fiducia o d'ufficio, nel momento in cui riceve l'avviso dell'intervenuto arresto, può comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico; quest'ultima è la scelta assolutamente da preferire. Di tale scelta la Polizia giudiziaria dà atto nel relativo verbale. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si ritiene effettuata per la partecipazione fisica in udienza.

6. Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto, è garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della Polizia giudiziaria o della Polizia penitenziaria ove l'indagato risulti ristretto in carcere; la stessa possibilità viene garantita al difensore, tramite la Cancelleria, nel caso in cui questi opti per la partecipazione fisica in udienza.



7. L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata ove possibile attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato. Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'indagato.

8. La Polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmette all'indirizzo PEO (indirizzo di posta elettronica ordinaria) dell'Ufficio del Pubblico Ministero il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e testuale, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo PEO comunicato.

9. La segreteria del Pubblico Ministero, verificata la completezza degli atti, provvede anche alla formazione del fascicolo digitale ad alla sua trasmissione al difensore attraverso SNT o TIAP Posta (mezzi alternativi di trasmissione possono essere di volta in volta concordati con lo stesso difensore), al Tribunale ed al VPO incaricato dell'udienza.

Il decreto di presentazione indica gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli operatori di Polizia giudiziaria presso cui viene attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore.

Il decreto indica altresì il luogo ove viene attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e se vi è necessità della presenza di un interprete specificando la lingua.

Nella e-mail trasmessa alla Cancelleria dell'Ufficio direttissime viene attestata anche l'avvenuta trasmissione al difensore, specificando l'ora di invio.

10. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida contengono l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento stesso.

11. Il giudice stabilisce il collegamento secondo le indicazioni contenute nell'atto di presentazione.

12. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (P.M., indagato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice dà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. Il Giudice acquisisce comunque il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti (ivi compreso l'indagato).

13. In apertura dell'udienza l'ufficiale di Polizia penitenziaria o di Polizia giudiziaria nel caso di applicazione di misura diversa dal carcere, con collegamento da uno dei luoghi indicati, attesta l'identità del detenuto o dell'indagato e dà atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti, ed inoltre che:

- sono rispettate le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 146 bis, disp. att., c.p.p.;
- il difensore è stato posto nelle condizioni di consultarsi in modo riservato con il suo assistito, avvalendosi di telefonia mobile o comunque della tecnologia in dotazione all'ufficio.



Di tali operazioni l'ufficiale di Polizia penitenziaria o di Polizia giudiziaria redige verbale che, sottoscritto dallo stesso e dall'indagato, verrà immediatamente trasmesso all'ufficio del Giudice (attraverso posta elettronica).

Il Cancelliere dà atto nel verbale che le parti sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, comma 2, c.p.p.

Il difensore dichiara:

- di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate;
- di aderire al protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art. 183 c.p.p.).

Il giudice, con decreto motivato, dà atto che si procede con la partecipazione da remoto "per ragioni di sicurezza" rappresentate dall'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.



14. Nel corso dell'udienza, è sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

15. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice può disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

16. Nel corso dell'udienza le parti possono scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si dà atto nel verbale di udienza che viene comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su Teams e con gli ordinari mezzi di fonoregistrazione. Gli atti vengono successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale" attivata in "Teams".

17. Viene, comunque, garantita la presenza di un difensore d'ufficio (anche da remoto) secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell'art. 29 disp. att. al c.p.p..

**VASTO** - 7 APR. 2023


Il Presidente del Tribunale

Dott. Bruno Giangiacomo




Il Procuratore della Repubblica

Dott. Giampiero Di Florio



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati

Avv. Vittorio Melone



Il Presidente della Camera penale

Avv. Giovanni Cerella

